

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO DEI POSTEGGI NEI MERCATI CITTADINI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- Il D.Lgs. 114/1998, come modificato dal D. Lgs. N.59/2010 e s.m.i., recante la riforma della disciplina relativa al settore commercio a norma dell'art. 4 comma 4 della legge n.59 del 15/03/1997;
- l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 che stabilisce i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione dell'art. 70 del D.Lgs. 59/2010 citato;
- La L. R. Puglia n. 24 del 16/04/2015 "Codice del Commercio" e ss.mm.ii.;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 05/07/2018 e ss.mm.mi. con la quale è stato approvato il "Documento Strategico del Commercio" del Comune di San Vito dei Normanni, contenente anche il Regolamento Comunale di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche che dispone sull'assegnazione dei posteggi liberi agli operatori commerciali;

CONSIDERATO che sono da assegnare i seguenti posteggi dei mercati comunali:

- Settimanale del Lunedì
- Rionale del Mercoledì e del Sabato di Via 8 Marzo
- Posteggi isolati
- Posteggi stagionali

RENDE NOTO CHE

È indetto il Bando pubblico per l'assegnazione in concessione d'uso dei posteggi liberi nei mercati cittadini di seguito indicati:

MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI':

UBICAZIONE	POSTEGGIO N..	MQ	PRODOTTI
PIAZZA MORO	58	30	NON ALIM
PIAZZA MORO	80	30	NON ALIM
PIAZZA MORO	81	30	NON ALIM
PIAZZA MORO	89	21	NON ALIM
PIAZZA MORO	93	21	NON ALIM
PIAZZA MORO	94	32	NON ALIM
PIAZZA MORO	96	21	NON ALIM
PIAZZA MORO	101	21	NON ALIM
PIAZZA MORO	110	21	NON ALIM
PIAZZA MORO	113	28	NON ALIM
PIAZZA MORO	115	28	NON ALIM
PIAZZA MORO	117	28	NON ALIM
PIAZZA MORO	121	28	NON ALIM
PIAZZA MORO	122	28	NON ALIM
PIAZZA MORO	123	28	NON ALIM
PIAZZA MORO	124	28	NON ALIM
PIAZZA MORO	128	28	NON ALIM

VIA DON MILANI	1	36	NON ALIM
VIA DON MILANI	2	24	NON ALIM
VIA DON MILANI	3	24	NON ALIM
Via Epifani	3	30	NON ALIM
VIA FANI	2	24	NON ALIM
VIA FANI	3	24	NON ALIM
VIA FANI	5	24	NON ALIM
VIA FANI	6	24	NON ALIM
VIA FANI	7	24	NON ALIM
VIA FANI	8	24	NON ALIM
VIA FANI	10	30	NON ALIM
VIA FANI	11	30	NON ALIM
VIA FANI	14	30	NON ALIM
VIA FANI	15	30	NON ALIM
VIA FANI	19	24	NON ALIM
VIA FANI	20	30	NON ALIM
VIA LO RE	8	24	ALIMENTARI
VIA LO RE	22	36	ALIMENTARI
VIA LO RE	26	24	ALIMENTARI
VIA LO RE	28	24	ALIMENTARI
VIA LO RE	30	24	ALIMENTARI
VIA LO RE	32	24	ALIMENTARI
VIA LO RE	34	18	PRODOTTI TIPICI
VIA LO RE	37	18	ALIMENTARI
VIA LO RE	38	18	ALIMENTARI
VIA LO RE	39	18	ALIMENTARI
VIA LO RE	40	18	ALIMENTARI
VIA LO RE	53	32	ALIMENTARI
VIA LO RE	54	24	ALIMENTARI
VIA LO RE	55	24	ALIMENTARI
VIALE DELLA PACE	39	30	NON ALIM

MERCATINO RIONALE DEL MERCOLEDI'

UBICAZIONE	GIORNO..	POSTEGGIO N°	MQ	PRODOTTI
VIA 8 MARZO	Mercoledì	8	12	ALIMENTARI
VIA 8 MARZO	Mercoledì	14	18	ALIMENTARI
VIA 8 MARZO	Mercoledì	16	24	NON ALIM
VIA 8 MARZO	Mercoledì	20	12	ALIMENTARI
VIA 8 MARZO	Mercoledì	21	18	ALIMENTARI

MERCATINO RIONALE DEL SABATO

UBICAZIONE	GIORNO..	POSTEGGIO N°	MQ	PRODOTTI
VIA 8 MARZO	Sabato	1	24	NON ALIM

VIA 8 MARZO	Sabato	8	12	ALIMENTARI
VIA 8 MARZO	Sabato	14	30	ALIMENTARI
VIA 8 MARZO	Sabato	15	24	NON ALIM
VIA 8 MARZO	Sabato	20	12	ALIMENTARI
VIA 8 MARZO	Sabato	21	18	ALIMENTARI

POSTEGGI ISOLATI

UBICAZIONE	GIORNO..	POSTEGGIO N°	MQ	PRODOTTI
Via Boito	Tutti	3	12	ALIMENTARI
VIA BOITO	MERCOLEDI	2	8	NON ALIM
VIA 11 SETTEMBRE	Tutti	3	30	SOMMIN
Piazza Tie-An-Men	Tutti	3	18	SOMMIN
PIAZZA TOSCANININI	MERCOLEDI'	1	12	NON ALIM
VIA BRINDISI	TUTTI	2	8	ALIMENTARI
VIA LATIANO	Tutti	1	12	ALIMENTARI
VIA BOITO	SABATO	6	8	ALIMENTARI

POSTEGGIO STAGIONALE DALL'1/6 AL 15/9

UBICAZIONE	GIORNO..	POSTEGGIO N°	MQ	PRODOTTI
VIA OBERDAN	Tutti	1	12	ORTOFRUTTA

Gli interessati all'assegnazione dei posteggi indicati, ripartiti per ciascuna struttura mercatale, potranno avanzare domanda al Comune di concessione dodicennale del posteggio e contestuale autorizzazione amministrativa ex L.R. 24/2015, secondo i dettami dello schema allegato.

Il canone di concessione previsto per ogni posteggio sarà calcolato in base alla tariffa vigente per il canone unico patrimoniale all'atto del rilascio della concessione; lo stesso potrà essere soggetto a variazione annuale, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, nel rispetto del Regolamento del Canone Unico mercati approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 61 del 29/12/2020 e s.m.i..

ART. 1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le ditte individuali, le società di persone, le società di capitali o le cooperative regolarmente costituite, purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59.

Il requisito professionale, necessario per l'esercizio dell'attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e/o bevande, **deve essere posseduto, a pena di esclusione, già al momento dell'invio della domanda di partecipazione.**

L'esercizio dell'attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e/o bevande è subordinato a notifica Sanitaria, ai sensi dell'art 6 del Reg. C.E. n. 852/2004, da inviarsi alla ASL/BR e al Comune di San Vito dei Normanni prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

Per l'esercizio dell'attività di Erboristeria, che implichi la miscela e/o la misurazione delle sostanze in aggiunta alla vendita di prodotti confezionati, oltre al requisito professionale, è richiesta anche apposita laurea (es. in Tecniche Erboristiche, Farmacia, Chimica, Tecnologia Farmaceutica, o diploma di specializzazione in Scienza e Tecnica delle Piante Officinali).

I soggetti suindicati non devono ricadere nelle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art

67 d. lgs. 159/2011 ed, inoltre, devono essere in regola col pagamento di ogni onere e canone derivante dall'esercizio del commercio su area pubblica svolta all'interno dei mercati cittadini.

ART. 2 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- a) **La domanda di partecipazione**, compilata in ogni sua parte secondo il modello allegato al presente Bando Comunale, **deve essere inviata, a pena di esclusione, al Protocollo dell'Ente in formato cartaceo o a mezzo PEC, al seguente indirizzo: comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it**
- b) **L'istanza dovrà pervenire**, ai sensi dell'art 30 comma 3 .L.R. Puglia n. 24 del 16/04/2015, **entro le ore 14.00 del 30° (trentesimo) giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R. Puglia, pena l'esclusione dalla selezione.** Saranno prese in considerazione **solo le domande pervenute entro il termine predetto**; farà fede la data di invio della stessa o la data di consegna a mano presso il protocollo dell'Ente. **Le domande presentate fuori dal suddetto termine saranno respinte e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.**
- c) I richiedenti dovranno **obbligatoriamente indicare un indirizzo PEC** presso cui intendono ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura concorsuale; in mancanza, le stesse saranno trasmesse all'indirizzo PEC utilizzato per l'invio della domanda.
- d) In caso di dichiarazioni false o mendaci, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, la domanda di partecipazione sarà respinta.
- e) La domanda, compilata in ogni sua parte, deve essere **debitamente sottoscritta dal richiedente, corredata dal documento di identità dello stesso e completa di marca da bollo di valore corrente (attualmente pari a € 16,00).**
- f) È cura dei richiedenti verificare il numero di protocollo di acquisizione della domanda presentata.

ART. 3 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Ai fini della redazione delle graduatorie, le istanze saranno valutate nel rispetto dei criteri di seguito citati, che determineranno il relativo punteggio:

- **Anzianità di iscrizione del soggetto richiedente presso il Registro delle Imprese per l'esercizio del commercio al dettaglio su area pubblica** comprovata dalla data di inizio dell'attività risultante dal predetto registro sino alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale ultimo dante causa, in caso di subentro, con la seguente ripartizione di punteggi:
 - ✓ punti 40, fino a 5 anni;
 - ✓ punti 50, da 5 a 10 anni;
 - ✓ punti 60, oltre i 10 anni.
- **Maggiore professionalità acquisita nei mercati del territorio comunale**, determinata:
 - a. per gli operatori non titolari di posteggio, **in base al numero di volte in cui l'operatore si è presentato e/o ha fatto rilevare la propria presenza agli organi di Polizia Locale, fino alla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R Puglia (0,01 punti per ogni presenza maturata, attestata dagli organi di Polizia Locale ovvero documentata dalle ricevute di pagamento di occupazioni suolo pubblico)**;
 - b. per gli operatori già titolari di posteggio, saranno assegnati 0,5 punti per ogni mese a partire **dalla data di rilascio della relativa Autorizzazione Amministrativa**; se il posteggio di cui si è titolari è adiacente a quello richiesto verrà assegnato 1 punto per ogni mese.

In caso di parità di punteggio si terrà conto delle priorità, non cumulabili tra loro, previste dall'art. 2 comma 9 del Regolamento Comunale oltre che dall'art. 4 comma 9 del Regolamento Regione Puglia n. 4

del 28/02/2017, per cui verranno considerati i seguenti criteri di priorità:

- a) presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;
- b) assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;
- c) partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti;
- d) stato di disoccupazione;
- e) invalidità
- f) carico familiare.

ART. 4 CONTENUTO DELLA DOMANDA

Nella domanda, debitamente sottoscritta e corredata da copia del documento di identità valido o permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non residenti nell'Unione europea a pena di inammissibilità, il partecipante dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- c. le generalità complete ed il codice fiscale del richiedente o, in caso di società, del legale rappresentante;
- d. il recapito telefonico e l'indirizzo Pec a cui inviare eventuali comunicazioni; in mancanza, le comunicazioni saranno trasmesse all'indirizzo di invio della domanda di partecipazione;
- e. la denominazione dell'impresa o ragione sociale, sede legale, numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, numero R.E.A. e partita IVA, se già iscritto;
- f. l'indicazione del mercato/i e del numero del posteggio/posteggi di preferenza e la categoria merceologica; in caso di mancata indicazione del posteggio di preferenza si procederà, in deroga a quanto innanzi esposto, all'eventuale assegnazione del primo posteggio utile e non richiesto specificatamente da altri, riferito allo stesso settore ed ubicato nel medesimo mercato;
- g. di essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti necessari all'esercizio dell'attività del commercio su area pubblica e che non sussistano nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art 67 del D. Lgs n. 159/2011;
- h. di essere / di non essere assegnatario di posteggio presso i mercati cittadini;
- i. se assegnatario di posteggio indicare numero e ubicazione e se eventualmente adiacente al posteggio richiesto;
- j. se non titolare di posteggio produrre autocertificazione attestante il numero di presenze giornaliere sui posteggi dei mercati nel territorio comunale;
- k. di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- l. il possesso di uno o più criteri di priorità previsti dall'art. 2 comma 9 del Regolamento Comunale oltre che dall'art 4 comma 9 del Regolamento Regione Puglia n. 4 del 28/02/2017, che saranno applicati in caso di parità di punteggio.

ART. 5 CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le domande di partecipazione:

- a. pervenute oltre il termine di cui all'art. 2 lett. b) e/o con modalità diverse da quelle previste nel presente bando;
- b. prive della copia della carta di identità e/o del permesso di soggiorno;
- c. la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando;
- d. priva delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui agli allegati A, A-1 e B (solo in caso di nomina preposto);
- e. la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società o da parte dei soci con poteri di amministrazione, nel caso di società di cui all'allegato A-1;

- f. prive dell'attestazione del possesso del requisito professionale necessario per l'esercizio dell'attività di vendita di alimenti e/o bevande;
- g. prive di sottoscrizione del richiedente sia in calce alla domanda sia alle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui agli allegati A , A/1 e B;
- h. contenenti dichiarazioni false o mendaci;

ART. 6 GRADUATORIA

Ai fini della tutela della privacy, i richiedenti saranno individuati nelle varie graduatorie tramite **il numero di protocollo di acquisizione dell'istanza.**

- a. Entro 60 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande sarà pubblicata la graduatoria provvisoria degli aventi diritto all'assegnazione e delle domande non accolte sull'albo pretorio online presente sul sito ufficiale del Comune di San Vito dei Normanni **www.comune.sanvitodeinormanni.br.it**;
- b. Avverso la graduatoria, gli interessati potranno far pervenire le proprie osservazioni e/o documentazioni integrative, entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie da trasmettere all'ufficio protocollo dell'Ente nelle stesse modalità di invio della domanda.
- c. Entro 30 giorni di cui al punto a), il Comune provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto all'assegnazione e dell'elenco delle domande non accolte ed archiviate mediante affissione all'albo pretorio online presente sul sito ufficiale del Comune di **www.comune.sanvitodeinormanni.br.it**
- d. La graduatoria definitiva degli aventi diritto all'assegnazione di posteggio conserverà efficacia, ai soli fini dello scorrimento necessario per l'eventuale copertura dei posteggi che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, sino alla data di pubblicazione del bando relativo al semestre successivo; dopo tale data, le relative domande di partecipazione si considereranno archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati.
- e. La pubblicazione delle graduatorie sull'albo pretorio online presente sul sito ufficiale del Comune di San Vito dei Normanni **www.comune.sanvitodeinormanni.br.it** ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge; pertanto, non seguirà alcuna comunicazione ai singoli partecipanti.
- f. Per tutti coloro che non risulteranno assegnatari del posteggio richiesto, si procederà all'eventuale assegnazione del primo posteggio situato nei pressi di quello richiesto dagli stessi e non specificatamente da altri, riferito allo stesso settore e mercato. Tali eventuali assegnazioni, in mancanza di osservazioni alla graduatoria provvisoria da parte degli interessati, saranno rese definitive con l'approvazione della graduatoria definitiva.

ART. 7: MOROSITA' PREGRESSE RELATIVE AI CANONI DI CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO

Qualora, in fase di istruttoria di una domanda, risulti che il soggetto richiedente non è in regola con il pagamento dei canoni annuali di concessione pregressi sarà attivato il soccorso istruttorio per consentire al soggetto la regolarizzazione dei pagamenti secondo i termini e le modalità indicate dall'ufficio competente, prima dell'eventuale assegnazione di un posteggio. In mancanza di tale regolarizzazione l'istanza sarà esclusa e il soggetto non potrà essere inserito in graduatoria.

ART. 8: CONSEGNA DEL POSTEGGIO

La consegna materiale del posteggio oggetto di assegnazione è subordinato:

- 1) **al pagamento annuale anticipato del canone unico per occupazione suolo pubblico**, secondo le modalità specificatamente richieste dal Comune; in mancanza, **il soggetto assegnatario sarà considerato rinunciatario**; l'assegnatario del posteggio dovrà dare comunicazione dell'avvenuto

- pagamento al Comune, entro i termini e nelle modalità indicate dall'ufficio; in mancanza, la procedura di assegnazione si intenderà archiviata, senza ulteriore comunicazione;
- 2) alla sottoscrizione e al ritiro della concessione d'uso del posteggio;

ART. 9: CONCESSIONE

La concessione d'uso del posteggio assegnato avrà durata di 12 anni a decorrere dalla data di rilascio della medesima ed è subordinata alle condizioni di seguito indicate:

- Nel giorno della scadenza, il concessionario dovrà sgombrare il posteggio occupato e riportarlo allo stato originale e riconsegnarlo all'Amministrazione comunale;
- Il responsabile del servizio avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione, nei casi e con le modalità previste dalla legge, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.
- Nell'espletamento dell'attività di vendita svolta sul posteggio, il concessionario dovrà attenersi al Regolamento per le Aree Pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 5 luglio 2018 e ss.mm.ii
- I canoni di concessione sono soggetti ad aggiornamenti annuali secondo la normativa vigente in tema di Canone Unico Patrimoniale.
- Il posteggio dovrà essere adibito esclusivamente alla vendita dei prodotti autorizzati e una diversa destinazione comporterà la revoca della concessione e della relativa Autorizzazione Amministrativa.
- Le eventuali spese relative alle utenze idrico – fognarie, derivanti dall'attività di vendita svolta, sono a carico del concessionario;
- il mancato pagamento dei canoni di concessione d'uso del posteggio, ivi compreso il mancato rispetto di un eventuale piano di rateizzazione sancito per la regolarizzazione di canoni pregressi, comporterà la decadenza della concessione senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti. Il concessionario decaduto dovrà obbligatoriamente sgombrare entro 15 (quindici) giorni dalla notifica del relativo provvedimento di decadenza.
- Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero alla scadenza della concessione o in caso di revoca o dichiarazione di decadenza dello stesso, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, provvedendo ad imputare al Concessionario stesso le relative spese.
- Le riparazioni di eventuali danni causati dal concessionario dovranno essere eseguite a cura e spese dello stesso, il quale resta il solo responsabile anche nei confronti di danni a terzi sia a causa dell'esercizio della propria attività sia dell'uso dei locali in questione.
- Il Concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione comunale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.
- Il Concessionario non potrà occupare altri spazi oltre il posteggio concesso né variarli; non potrà erigere opere non consentite.
- Il Concessionario non avanzerà alcuna pretesa circa i propri presunti diritti di prelazione, insistenza o traslazione ai quali formalmente fin d'ora rinuncia, così come espressamente rinuncia anche ad ogni pretesa risarcitoria e si impegna a:
 - munirsi di ogni altra autorizzazione, che le norme in vigore richiedono per l'esercizio delle attività connesse con il rilascio della presente concessione, con particolare riferimento a quelle previste in adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e sanità;
 - osservare le norme generali e speciali inserite nella presente concessione e tutte le disposizioni del Regolamento Comunale del Commercio su Area Pubblica, nonché le altre norme di legge previste in materia di concessioni e di commercio, anche se non espressamente richiamate;
 - mallevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che dovessero derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della

presente concessione.

- mantenere pulito e sgombro da rifiuti di ogni genere il posteggio in concessione e le aree comuni immediatamente adiacenti ad esso.

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni, dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'art 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e degli altri soggetti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

In Applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si evidenzia che:

Finalità del trattamento dei dati:

il trattamento è diretto all'espletamento da parte del Comune di San Vito dei Normanni, Ufficio Suap e Sviluppo Economico, di funzioni istituzionali in virtù di compiti attribuiti dalla legge e dai regolamenti;

Modalità del trattamento:

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o informatiche e/o telematiche, attraverso operazioni o complessi di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, la comunicazione e la diffusione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 196/2003;

Conferimento dei Dati:

è obbligatorio per i procedimenti amministrativi, come onere per l'interessato che voglia ottenere un provvedimento;

Rifiuto di conferire i dati:

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati richiesti e/o contenuti nella modulistica comporta il mancato rilascio del provvedimento richiesto e l'impossibilità di evadere la pratica od ottenere l'effetto previsto dalla legge e/o da regolamento;

Comunicazione dei dati:

I dati acquisiti possono essere comunicati o diffusi, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Resta peraltro fermo quanto previsto dall'art. 59 del D.Lgs. 196/2003 sull'accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali come disciplinato dalla L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, anche per quanto concerne i dati sensibili e giudiziari;

Diritti dell'interessato:

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi;

Titolari e Responsabili del trattamento:

il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Vito dei Normanni. Il Responsabile del trattamento dei dati è l'Ing. Anna Costanza FACECCHIA;

Fonti di Riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari:

ai sensi degli artt. 21 c.1, e 22, cc.2 e 3 del D.Lgs. 196/2003, l'Ufficio Suap e Sviluppo Economico effettua il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali sulla base della normativa indicata nei singoli moduli di domanda, o di comunicazione, o di SCIA.

Per le informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di San Vito dei Normanni a seguito della partecipazione al Bando di assegnazione dei posteggi liberi nei mercati cittadini,

si rappresenta che il Comune, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati conferiti con la precitata richiesta, allegata al presente bando, con modalità manuali, informatiche e telematiche, per le finalità previste dal D. Lgs. 507/93 e del Regolamento Comunale di Disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche, per l'esecuzione dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione delle istanze pervenute, nonché di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente l'avvio del procedimento finalizzato alla partecipazione al Bando. I dati acquisiti nell'ambito della procedura saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale dell'Ufficio Protocollo e dell'Ufficio Suap e Sviluppo Economico. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per lamentare una violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali e di ottenere dal Comune di San Vito dei Normanni, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679). L'apposita istanza al Comune di San Vito dei Normanni è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati Personali Avv. Marco Micella all'indirizzo mail marco.micella@liquidlaw.it